



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17054

Data: 31/10/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 29/10/2017 relativo all'incontro (9064) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Aosta (AO) il 28/10/2017 tra HC Aosta Gladiators U17 (612) e Rittner Buam U17 (181).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore **Paillex Kevin** (n. tessera 69395) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 ai sensi degli artt. 9.2.6 e 9.4.1 del Codice delle Penalità.

Ammenda inflitte alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612)** di €. 300.00.- (trecento/00) ai sensi degli artt. 24, n.3, lett. a) del Regol. di Giustizia e 5N) delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018.

D) Motivazione:

Paillex Kevin (n. tessera 69395) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,23 al predetto giocatore veniva inflitta una penalità di 10 minuti di cattiva condotta in quanto, a seguito di un' interruzione del gioco, protestava avverso la decisione arbitrale, pronunciando all' indirizzo degli arbitri la seguente frase: "Siete degli arbitri del cazzo". L' arbitro fa presente che già in precedenza (minuto 40,24) il predetto giocatore era stato sanzionato con una penalità minore per proteste.

Ciò detto, atteso il carattere ingiurioso della frase testè riportata, da considerarsi peraltro l' illecito epilogo di un atteggiamento di protesta già manifestatosi in precedenza e sanzionato, ritiene equa - questo Giudice Sportivo - la sanzione disciplinare della squalifica per due giornate di campionato.

A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612) : al termine dell' incontro, mentre si stavano dirigendo verso il loro spogliatoio, gli arbitri venivano bloccati da una persona non identificata, ma sicuramente riconducibile alla tifoseria della squadra di casa (forse si poteva trattare del genitore di un atleta della squadra ospitante) che, toltasi e gettata a terra la giacca, si fasciava la mano destra con una sciarpa, in atteggiamento aggressivo, pronunciando le seguenti frasi di minaccia all' indirizzo degli arbitri: "Adesso facciamo i conti ! Non uscite vivi da qui". Seguivano una serie di insulti ed a quel punto, avendolo inutilmente e ripetutamente invitato a desistere da tale illecito comportamento, gli arbitri chiedevano l'intervento delle Forze dell'Ordine. Soltanto in quel momento la persona non identificata si allontanava, non senza proferire la seguente ulteriore frase intimidatoria: "Preparatevi a dormire qui dentro, perché non uscite vivi".

Ciò premesso, si osserva che la società di casa è responsabile del mantenimento dell' ordine pubblico sui campi di gioco, prima, durante ed anche oltre il termine della partita, sino alla partenza delle squadre e degli arbitri e comunque sino a 500 metri dallo stadio.

La società ospitante, nello spazio e per il tempo sopra menzionati, è anche direttamente responsabile della tutela degli arbitri e della loro incolumità e dignità personale ed è conseguentemente sanzionabile per le offese e minacce rivolte a questi ultimi dal pubblico presente allo stadio.

La sanzione disciplinare prevista è quella pecuniaria dell'ammenda ed essa va comminata indipendentemente dall' identificazione del soggetto che abbia, come nel nostro caso, pesantemente minacciato i direttori di gara.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2017-2018**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi